

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- in data 23 aprile 2007 prot. 15372 è stata notificata all'Azienda Ulss n. 7 e al dr. S.C. la contestazione di illecito amministrativo n. 013-079-060-077/A, con la quale si ipotizzava la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 66/03 e si intimava il pagamento della somma di € 179.769,00;
- con deliberazione n. 680 del 11 maggio 2007 veniva conferito, vista la complessità e la delicatezza della materia, apposito incarico legale agli avvocati Bruno Barel e Marco Zanon dello studio legale Barel Malvestio & Associati;
- dato atto che l'Azienda Ulss n. 7, in persona del Direttore Generale pro-tempore, dott. Angelo Del Favero e il dr. S.C. hanno fatto pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro i propri scritti difensivi;

Vista l'ordinanza ingiunzione n. 71/12 notificata in data 19 aprile 2012, assunta al protocollo generale in pari data al n. 15380, con la quale la Direzione provinciale del lavoro, alla luce delle osservazioni fatte pervenire ha ritenuto di applicare l'art. 11 della legge 689/1981 il quale stabilisce che *“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;

Considerato che nella suddetta ordinanza ingiunzione la Direzione Provinciale del Lavoro ha riconosciuto la sussistenza di ragioni di garanzia di pubblico servizio a tutela del diritto alla salute determinando in euro 89.880,00 la sanzione complessiva oltre a euro 9,00 per le spese di notifica e quindi complessivamente la somma di euro 89.889,00;

Dato atto che entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione, l'interessato ha facoltà di opporsi all'ingiunzione in via alternativa, mediante ricorso:

- a) al Giudice competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione;
- b) al Direttore della direzione regionale del lavoro ai sensi dell'art. 16, 1° comma del D.lgs. 124/2004;
- c) al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 124/2004, nell'ipotesi in cui sia controversa la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro;

Dato altresì atto che l'Azienda sanitaria è chiamata in solido con il presunto trasgressore al pagamento della relativa sanzione;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'assistenza legale degli avvocati Bruno Barel e Marco Zanon dello Studio legale Barel Malvestio & Associati i quali già conoscono la questione avendo seguito le fasi precedenti, conferendo apposito mandato speciale per la tutela, la domiciliatura e la difesa dell'Ulss n. 7 eleggendo il domicilio presso lo studio degli stessi sito in Treviso Viale Montegrappa 45;

Atteso che, con nota del 15.647 del 23.04.2012 è stata chiesta la formalizzazione della disponibilità a seguire la pratica e a determinare gli onorari in misura non superiore ai minimi tariffari;

Vista l'attestazione con cui il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Acquisiti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di conferire apposito mandato sia congiunto che disgiunto agli avvocati Bruno Barel e Marco Zanon, dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati, per la difesa e la tutela dell'Ulss n.7 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 71/12, per le motivazioni espresse in premessa;
2. di eleggere domicilio presso lo Studio Legale Barel Malvestio & Associati sito in Treviso viale Montegrappa n. 45;
3. di prevedere, in attesa di riscontro da parte dello studio legale, quale fondo spese la somma di € 6.000,00 (rif. Conto C 202305/2 – Fin. n. 6/15/2012);
4. di dare atto, inoltre, che l'incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale di questa Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Delib. n. 571 del 24/04/2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to **Dott. Angelo Del Favero**

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to **Dott. Eugenio Possamai**

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to **Dott. Sandro Cinquetti**

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
f.to **Dott.ssa Marisa Durante**

PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'Albo dell'U.L.S.S. per 15 giorni consecutivi dal **07/05/2012** .

PIEVE DI SOLIGO, lì **07/05/2012**

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali
f.to **Dott. Filippo Spampinato**

CONTROLLO REGIONE DEL VENETO

Prot. n. ===== Data di arrivo ===== Data di scadenza =====

In ordine alla presente deliberazione sono stati chiesti chiarimenti con nota della Giunta Regionale prot. n. =====

del ===== Chiarimenti trasmessi con nota/delibera n. ===== in data =====

La presente deliberazione è stata approvata/annullata dalla Giunta Regionale (nota prot. n. ===== del =====)

PIEVE DI SOLIGO, lì

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

=====

ESECUTIVITA'

DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI in data:

PIEVE DI SOLIGO, lì

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

INVIO:

Collegio Sindacale **07/05/2012**

Conf./Rappr. dei Sindaci

Consiglio dei Sanitari

Uffici/Servizi

AFFARI GENERALI E LEGALI

PIEVE DI SOLIGO, lì **07/05/2012**

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali
f.to **Dott. Filippo Spampinato**